

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1988**  
**recante misure conservative nel settore dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88<sup>(2)</sup>,

considerando che la campagna lattiera 1987/1988, prorogata con regolamento (CEE) n. 1412/88 del Consiglio<sup>(3)</sup>, termina il 30 giugno 1988; che la Commissione ha presentato al Consiglio le opportune proposte per la fissazione dei prezzi e altri elementi relativi alla campagna 1988/1989; che, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna 1988/1989 né prorogato l'applicazione del prelievo di corresponsabilità, anche se in seno al Consiglio stesso su tali aspetti è stato raggiunto un consenso largamente maggioritario; che, nell'adempimento dei compiti assegnatili dal trattato, la Commissione è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili a garantire il funzionamento ininterrotto della politica agraria comune nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che si tratta di provvedimenti di carattere conservativo i quali non pregiudicano le decisioni che il Consiglio adotterà in materia di prezzi per la stessa campagna lattiera 1988/1989;

considerando che, nell'ambito di questi provvedimenti conservativi, è opportuno garantire la continuità del regime degli interventi previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 804/68; che a tal fine è d'uopo disporre che gli organismi d'intervento interessati procedano agli acquisti di burro, di latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ai prezzi proposti dalla Commissione per la campagna 1988/1989;

considerando che, per garantire la continuità del regime d'importazione, è opportuno stabilire, nell'ambito delle misure conservative, i prezzi sui quali basare il calcolo dei prelievi per i prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(4)</sup>, modifi-

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(5)</sup>; che, a tal fine, occorre stabilire importi uguali ai prezzi proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1988/1989;

considerando che il prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori lattieri, istituito con regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1894/87<sup>(7)</sup>, costituisce un meccanismo di fondamentale importanza per la regolarizzazione del mercato in causa; che, sempre nell'ambito delle misure conservative, è opportuno prevedere che il prelievo venga applicato al livello proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna lattiera 1988/1989; che, ai fini di tale applicazione, nonché al fine di stabilire l'importo del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è d'uopo adottare, come prezzo indicativo, l'importo sul quale è basato il calcolo dei due prelievi in questione;

considerando che i vari importi sopra considerati corrispondono ai livelli in vigore durante la campagna precedente;

considerando che, per quanto concerne il traffico di perfezionamento attivo, permangono i motivi che hanno determinato la deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 866/84 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/88<sup>(9)</sup>; che è pertanto opportuno prorogare detta deroga, a titolo conservativo, fino al 31 marzo 1989;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna a un livello di prezzi diverso dal livello dei prezzi comuni; che l'articolo 70, paragrafo 1, dell'atto di adesione prescrive che ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione, i prezzi spagnoli vengano ravvicinati ai prezzi comuni; che, applicando i criteri stabiliti per tale ravvicinamento, i prezzi spagnoli risultano fissati ai livelli in appresso indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° luglio 1988 si applicano i seguenti prezzi d'intervento:

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 130 del 26. 5. 1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.

<sup>(9)</sup> GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 5.